

REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA

INTRODUZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 30/03/1999

Lo schema del regolamento proposto è rivolto ad applicare nel campo della fiscalità locale le norme relative all'esercizio del potere di autotutela, in analogia a quanto avviene nell'Amministrazione finanziaria dello Stato, allo scopo di dare economicità alle riscossioni e snellimento nell'applicazione delle procedure di contenzioso dei tributi provinciali. A proposito, si fa riferimento alla normativa statale, e precisamente:

- l'art. 68 del D.P.R. 27/03/1992, n. 287;
- la Risoluzione-Min. Fin. 4079/94 del 18/07/94;
- l'art. 2/quarter del D.L. 564/94, convertito, con modificazioni, nella legge 30/11/94, n. 656;
- il decreto Min. Fin. 11/02/97, n. 37, "regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria;
- le leggi 15/03/97, n. 59 e 15/05/97, n. 127, come modificate dalla legge 16/06/98, n. 191, che prevedono l'adozione di regolamenti per la semplificazione del procedimento amministrativo ed in particolare "la soppressione dei procedimenti che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento nazionale o comunitario" e la "soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici".

La bozza del regolamento proposta evidenzia una particolare attenzione ai casi in cui la pretesa finanziaria è così esigua da non rendere conveniente l'instaurazione di una procedura del contenzioso.

In conclusione, fermo restando che l'obiettivo principale è quello di rendere il più efficace possibile l'attività dell'ufficio tributi, sia per quanto riguarda la liquidazione e l'accertamento dei tributi, sia, più in generale, per quanto riguarda gli altri provvedimenti che incidono direttamente sulla sfera giuridica dei contribuenti, non vi è dubbio che un'attenta e sistematica correzione degli errori eventualmente riscontrati nell'ambito di tali attività, rappresenta non solo un modo per evitare pericolose deviazioni nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti provinciali e il conseguente deterioramento del rapporto di fiducia Provincia-contribuente, ma anche per diminuire i costi del contenzioso e aumentare l'efficienza dell'amministrazione.

Approvato con delibera del C.P. n. 27 del 30/03/1999

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art. 2

Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento.
2. L'autoaccertamento è la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi disponibili da parte dell'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.
3. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

Art. 3

Rinuncia all'imposizione

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 5% (cinquepercento).
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:
 - a. In L. 20.000 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);
 - b. in L. 20.000 per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) in alternativa alla T.O.S.A.P.;
 - c. in L. 200.000 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi delle sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Art. 4

Ipotesi annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Il Responsabile del Servizio può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a. errore di persona
 - b. evidente errore logico o di calcolo

- c. errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
 - d. doppia imposizione o tassazione
 - e. mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti
 - f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decorrenza
 - g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati
 - h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Responsabile del Servizio Tributi..
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Provincia.

Art. 5

Criteri di priorità e opportunità

1. Nell'applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

Art. 6

Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Responsabile del Servizio Finanziario.
2. Se l'importo della pretesa tributaria fatta valere con l'atto che si intende annullare è superiore a £. 50.000.00 milioni, il Responsabile del tributo deve acquisire il preventivo parere della Giunta Provinciale.

Art. 7

Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia

eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al Responsabile che ha emanato l'atto.

Art. 8

Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate all'Ufficio Tributi della Provincia di Foggia.
2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio Provinciale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'Ufficio Tributi, dandone comunicazione al contribuente.

Art. 9

Aggiornamento dei valori

1. I valori di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente regolamento potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Provinciale sulla base degli indici I.S.T.A.T.

Art. 10

Pubblicità del regolamento

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999 ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 26 gennaio 1999 n. 8.